

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(90) 384 def.

Bruxelles, 10 settembre 1990

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

ESTENSIONE AGLI ALTRI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE
DEL BENEFICIO DEGLI INTERVENTI DELLA BEI E DELLE RELATIVE GARANZIE
GIA' PREVISTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN POLONIA ED UNGHERIA

Proposta di
Decisione del Consiglio

che estende alla Repubblica federale Ceca e Slovacca,
alla Bulgaria e alla Romania
la garanzia che la Comunità presta alla Banca europea per gli investimenti
contro le perdite derivanti da prestiti per progetti
in Ungheria e in Polonia

- I. I paesi dell'Europa centrale ed orientale stanno attraversando un processo di transizione da economie a pianificazione centrale ad economie basate sulle forze di mercato. Questo processo è accompagnato da riforme politiche che mirano alla creazione di una società autenticamente pluralista.

Le vigenti decisioni del Consiglio che riguardano la Polonia e l'Ungheria (1) sono state adottate nella scia del Vertice di Parigi del 14-15 luglio 1989, nel quale è stato conferito alla Commissione il mandato di coordinare gli aiuti finalizzati alla ricostruzione economica dei due paesi. A questa operazione si sono successivamente associati 24 paesi.

Il Gruppo dei 24 paesi ha deciso, nel dicembre 1989 e nel febbraio 1990, di estendere in linea di massima l'assistenza agli altri paesi dell'Europa centrale ed orientale, purché realizzassero le necessarie riforme politiche ed economiche.

Quest'estensione ha ricevuto l'avallo del Consiglio europeo di Dublino del 28 aprile 1990 ed è stata recepita nel Piano di azione della Commissione del 2 maggio 1990, il quale contiene proposte intese a far beneficiare i paesi di cui trattasi dei prestiti di ristrutturazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Banca europea per gli investimenti.

Nella riunione ministeriale del Gruppo dei 24, del 4 luglio 1990, i ministri hanno accolto con soddisfazione il piano della Commissione, dichiarando di condividere gli orientamenti generali e le priorità settoriali.

- II. La presente comunicazione riguarda i prestiti della BEI, destinati in particolare a progetti d'infrastrutture. Quest'attività della BEI sarà coordinata con le operazioni della BERS.

La Jugoslavia è già ammessa ai finanziamenti della BEI, su base analoga a quella di altri paesi del bacino del Mediterraneo. Una decisione in merito ai finanziamenti BEI alla RDT è già stata presa dal Consiglio l'11 giugno 1990.

Il Consiglio dovrebbe pertanto:

- decidere che, di massima, i prestiti della BEI possono essere concessi alla RFCS, alla Bulgaria e alla Romania. Tenuto conto della situazione economica di questi paesi, pare opportuno prevedere un importo addizionale di circa 1000 Mio di ECU sull'arco di un periodo di tre anni;

(1) Si tratta delle decisioni adottate rispettivamente il 3.10.1989 per quanto attiene all'invito, rivolto alla BEI, di erogare prestiti per progetti d'investimento in questi due paesi e della decisione del 12.2.1990 (90/62/CEE) relativa alla garanzia del bilancio comunitario per i suddetti prestiti.

- portare da 1000 a 2000 Mio di ECU, per tenere conto dei nuovi paesi beneficiari, il massimale della garanzia a carico del bilancio comunitario, già approvato dal Consiglio per i prestiti a favore della Polonia e dell'Ungheria. Viene quindi proposta una modifica della decisione del Consiglio 90/62/CEE, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti in Polonia ed Ungheria;
- invitare il Comitato dei governatori della BEI ad estendere i prestiti alla RFCS e alla Bulgaria. Conformemente alle conclusioni della riunione del Gruppo del 24 del 4 luglio 1990 e alla decisione del Consiglio dei ministri del 16 e 17 luglio 1990, la Romania resta compresa nell'elenco dei paesi ammessi all'assistenza economica, ma l'estensione effettiva delle operazioni di prestito della BEI a tale paese sarà subordinata ad una decisione del Consiglio, che si baserà fra l'altro su una valutazione della Commissione.

III. Si intende presentare prossimamente proposte relative ai prestiti CECA, come prospettato nel Piano d'azione del 2 maggio 1990.

IV. Di conseguenza, la Commissione chiede al Consiglio:

1. di decidere che, di massima, i prestiti della BEI possono essere concessi alla RFCS, alla Bulgaria e alla Romania;
2. di adottare l'allegata decisione che modifica la decisione 90/62/CEE;
3. d'invitare la BEI ad estendere le sue operazioni di prestito a progetti nella RFCS e in Bulgaria;
4. di prendere nota del fatto che la Commissione proporrà la dovuta copertura nel quadro della procedura di bilancio.

DECISIONE DEL CONSIGLIO.

che estende alla Repubblica federale Ceca e Slovacca,
alla Bulgaria e alla Romania
la garanzia che la Comunità presta
alla Banca europea per gli Investimenti
contro le perdite derivanti da prestiti per progetti
in Ungheria e in Polonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il Consiglio europeo del 28 aprile 1990 ha espresso il suo
accordo affinché le operazioni condotte nell'ambito del Gruppo del 24 vengano
estese ad altri paesi dell'Europa centrale ed orientale;

considerando che, nella riunione del 4 luglio 1990, i ministri del Gruppo del
24 hanno accolto favorevolmente il piano d'azione della Commissione, che
prevede fra l'altro l'erogazione di prestiti da parte della Banca europea per
gli Investimenti;

(1) GU C ... del

(2) GU C ... del

considerando che è opportuno che gli "appalti" previsti dalla decisione 90/62/CEE⁽³⁾ per il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti di progetti in Polonia ed Ungheria vengano estese in modo da includervi progetti, particolarmente nel campo delle infrastrutture, da eseguire nella Repubblica federale Ceca e Slovacca, in Bulgaria e Romania;

considerando che il Consiglio ha rivolto alla Banca, che lo ha accolto, l'invito ad erogare prestiti per progetti d'investimento nella Repubblica federale Ceca e Slovacca e in Bulgaria con le garanzie di cui alla presente decisione; che il Consiglio inviterà la Banca ad erogare prestiti in Romania non appena le condizioni politiche ed economiche del paese lo permettano,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 90/62/CEE è modificata come segue:

- tutti i riferimenti fatti a "Ungheria e Polonia" sono da intendersi fatti a "Ungheria, Polonia, Repubblica federale Ceca e Slovacca, Bulgaria e Romania";
- tutti i riferimenti fatti a "i due paesi" sono da intendersi fatti a "i cinque paesi".

Fatto a Bruxelles, il 1990

Per il Consiglio

⁽³⁾ GU n. L 42 del 16.2.1990, pag. 68

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio interessata

Articolo 0-212: (terminologia da adeguare) Garanzia CEE per prestiti BEI a paesi terzi dell'Europa centrale ed orientale.

2. Riferimento (base giuridica)

Da estendere con la decisione proposta, sulla base dell'articolo 235 del trattato.

3. Classificazione della spesa

Obbligatoria.

4. Descrizione e giustificazione dell'azione

L'iscrizione in bilancio è intesa a fornire una base di bilancio per la garanzia, offerta dalla Comunità europea alla Banca europea per gli investimenti, a copertura dei prestiti che la Banca è stata invitata ad estendere al finanziamento di progetti in Polonia, Ungheria, nella RFCS e in Bulgaria.

5. Natura della spesa e metodo di calcolo

a) Natura della spesa

Garanzia alla Banca europea per gli investimenti.

b) Metodo di calcolo

Si propone un'iscrizione "per memoria", non essendo possibile calcolare in anticipo l'eventuale appello a questa linea di bilancio e i suoi tempi, e giacché si spera che di fatto il ricorso a questa dotazione non debba mai avvenire.

6. Effetti sugli stanziamenti d'intervento

Solo in caso di chiamata della garanzia.

7. Finanziamento della spesa d'intervento

- In caso di necessità, l'articolo verrà dotato dei fondi necessari mediante storno, riutilizzo di importi rimborsati (art. 27, par. 3 del regolamento finanziario) o mediante un bilancio integrativo o suppletivo.
- Per far fronte ai suoi impegni, la Commissione può intraprendere provvisoriamente il servizio del debito ricorrendo alle sue liquidità. In tal caso si applica l'articolo 12 del regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) n. 1552/89 del 29 maggio 1989.

8. Impatto finanziario sulle spese di personale e di funzionamento

Senza oggetto.

COM(90) 384 def.

DOCUMENTI

IT

11 19

N. di catalogo : CB-CO-90-406-IT-C
ISBN 92-77-63481-2

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo